



Allegato A

SAHAJA YOGA ITALIA APS

STATUTO

Premessa

Sahaja Yoga Italia APS nasce dall'estensione dell'attività a livello nazionale dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga Lucca istituita il 15.01.2005 ed iscritta nel Registro Regionale dell'Associazionismo di promozione Sociale ai sensi della L.R. 41/02 con determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 152 del 12.12.2006, con cod. fisc. E P.Iva 02027860465.

Sahaja Yoga Italia APS comprende e raccoglie l'esperienza professionale delle numerose sezioni locali o Associazioni di tipo sociale, culturale, artistico o di promozione sociale che hanno operato in Italia seguendo le tecniche di Sahaja Yoga.

Tali Associazioni o sezioni hanno iniziato ad operare fin dal 1980 con varie forme di attività, quali incontri, conferenze pubbliche, corsi formativi rivolti sia ad un pubblico generico, sia a categorie specifiche presso ospedali, USL, Enti Locali, aziende, carceri, scuole, università, case di accoglienza immigrati, residenze assistite per ex-tossico dipendenti...

Hanno organizzato eventi multiculturali dove le tecniche di meditazione sono state affiancate da attività artistiche, terapeutiche, ludico-formative e studi di approfondimento sulla scienza, sulla medicina, sulla musica e sullo sport.

Numerosi eventi sono stati di grande richiamo e hanno visto la partecipazione di persone provenienti da varie parti del mondo.

Sono state effettuate ricerche sperimentali sugli effetti benefici della meditazione *sahaja yoga*; sono stati redatti e pubblicati materiali a supporto delle attività realizzate, quali video, CD musicali, opuscoli, libri e articoli.

Nell'allegato viene riportato l'elenco delle Sezioni locali o Associazioni a cui ci si riferisce.

Tale allegato è aggiornabile tutte le volte che si inseriscono nuove Sezioni locali o Associazioni.

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'Associazione culturale, sociale ed umanitaria, senza fini di lucro denominata: "**Sahaja Yoga Italia APS**" di seguito chiamata Associazione. La durata dell'Associazione è indeterminata e può essere sciolta soltanto nei casi indicati dallo Statuto oltre che dalle norme di legge.

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione ha sede a S. Stefano di Moriano - LUCCA. L'Associazione può autorizzare altre sedi secondarie o sezioni locali e/o sezioni diverse, con delibera del Direttivo, senza dover modificare il presente Statuto.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE - SCOPO

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento anche in favore di terzi di una o più attività di cui all'art.5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati:



- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328** e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104** e alla **legge 22 giugno 2016, n. 112** e successive modificazioni;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'associazione intende promuovere e perseguire quanto segue:

- il benessere psico-fisico delle persone, finalizzato ad ottenere per ciascuno il proprio equilibrio, la pace interiore, il recupero dei valori spirituali e morali quali parti integranti e specifiche degli esseri umani, mediante le tecniche di meditazione individuale e collettiva volte ad ottenere la Realizzazione del Sé ed il risveglio della energia Kundalini con il metodo "Sahaja Yoga" introdotto nel 1970 da Nirmala Salve conosciuta come Shri Mataji Nirmala Devi;
- lo sviluppo di un modello di vita aggregante degli esseri umani in armonia con la natura, con sé stessi e con l'ambiente sociale ed una condotta di vita onesta ed amorevole;
- l'insegnamento e la diffusione di dette tecniche attraverso programmi, in particolare nei seguenti settori e categorie sociali:
 1. la Scuola e le Università
 2. le Istituzioni Pubbliche e carceri
 3. il mondo medico e paramedico
 4. le aziende di ogni tipo, artigiani, commercianti e liberi professionisti
 5. la stampa e i mass media
 6. il mondo artistico
 7. i pensionati
 8. le categorie sociali deboli (extracomunitari, detenuti, ospiti di strutture di recupero per dipendenze e problemi psichiatrici)
- aiutare a risolvere i problemi di disagio sociale causati dall'uso delle droghe, dell'alcool, del fumo e sostenere le persone che lo desiderano, a liberarsi da queste dipendenze.
- organizzare manifestazioni artistiche, musicali, teatrali e culturali atte a migliorare il senso della bellezza e l'estetica del comportamento.
- scrivere, redigere, produrre e pubblicare materiale divulgativo su ogni tipo di supporto che diffonda la conoscenza e la cultura di "Sahaja Yoga "
- sviluppare ogni tipo di iniziative idonee a tradurre l'ispirazione culturale, umanitaria e sociale dell'Associazione in concrete testimonianze di solidarietà umana.

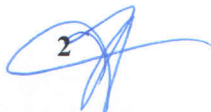
L'Associazione ha altresì come suo scopo il collegamento con tutte le associazioni nazionali e mondiali che, sotto vario nome, perseguono il medesimo scopo, con le quali potrà collaborare e che potrà sostenere in vario modo, tra cui elargire somme di denaro.

Articolo 4 - ATTIVITÀ

Per la realizzazione degli scopi sopra esposti, l'Associazione può:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di Sahaja Yoga;
- mettere in atto tutte le forme di attività dirette ad accrescere capacità morali, intellettuali e fisiche

2



utilizzando le tecniche di meditazione di Sahaja Yoga;

- sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio delle idee, esperienze e conoscenze tra le altre persone;
- organizzare e gestire programmi pubblici, incontri, corsi di formazione, seminari, convegni, manifestazioni varie comprese quelle artistiche, musicali, teatrali e tutto ciò che si ritenga utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- attraverso la formazione, collaborare, assistere, guidare e coordinare anche altre associazioni o enti attraverso i quali si possano conseguire i fini culturali e sociali;
- promuovere attività editoriale, pubblicare, stampare, acquistare, distribuire libri, giornali, riviste, notiziari di informazione, pubblicazione di bollettini di atti di convegni e seminari nonché studi e ricerche ed ogni altro tipo di pubblicazioni necessarie come supporto alle attività dell' Associazione, utilizzando ogni tipo di canale mediatico, esclusa la stampa dei "quotidiani";
- acquisire a qualsiasi titolo locali idonei allo sviluppo delle iniziative.

Articolo 5 - PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili conseguiti tramite le quote associative annue versate dai soci e dai contributi volontari dei soci e dai terzi nonché dagli avanzi di gestione;
- donazioni, lasciti successori ed ogni altra liberalità che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo: la secondarietà e la strumentalità di queste attività risulta in appositi documenti di bilancio e raccolta fondi ai sensi degli artt. n. 6 e 7 del decreto n. 117/17;
- ogni altro tipo di entrate.

Il Fondo di Dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dalla quota associativa e dai contributi volontari una tantum effettuati dai Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa per aderire all'Associazione.

Articolo 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, in ogni caso non inferiore al minimo di Legge.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto.

Possono far parte dell' Associazione tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità, di ambo i sessi, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano domanda scritta.

Possono essere soci dell'Associazione anche persone giuridiche che condividano gli scopi di cui al presente statuto nella persona di un solo rappresentante con il diritto di voto di un solo socio.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto e il Regolamento interno ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa stabilita per tutta la durata dell'anno sociale.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere

3



permanente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, se prevista, la tessera sociale, nelle forme stabilite dal consiglio direttivo, di validità di un anno, di usufruire delle eventuali strutture, eventuali servizi, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Gli associati, in quanto tesserati, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione, hanno il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e alle manifestazioni indette e organizzate dalla stessa, nonché ad acquistare tutto il materiale riservato ai soci, reso disponibile dalla stessa.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione o mora nei versamenti delle quote associative da più di un anno senza giustificato motivo.

Chiunque aderisca all'Associazione può essere escluso con effetto immediato, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, in presenza di gravi motivi e comportamento difforme allo statuto e agli scopi sociali; tale esclusione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea Generale successiva all'esclusione. La mancata ratifica comporta l'annullamento della delibera di esclusione.

Negli altri casi l'effetto è immediato con ratifica del Consiglio Diretto e successiva comunicazione alla prima assemblea utile.

Il socio al momento della cessazione del rapporto associativo non ha diritto ad alcun rimborso. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 7 – VOLONTARI E LAVORATORI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 8 – SEZIONI REGIONALI LOCALI

Le sezioni locali e/o sezioni diverse sono le comunità a cui partecipano gli associati, nonché le persone che sono interessate alle attività proposte dall'Associazione.

Le sezioni locali sono assoggettate al controllo del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 11.

La creazione delle sezioni locali in quanto apertura di sede secondaria viene deliberata dal Consiglio

Direttivo.

Ogni sezione locale è tenuta a versare una parte delle proprie entrate, alla cassa sociale nazionale nella misura stabilita dall'Assemblea. Tutti i proventi delle attività delle sezioni secondarie entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione e devono essere giustificate per poter poi essere iscritte nel bilancio generale dell'Associazione. Le sezioni locali non hanno un loro bilancio se non per rendicontare all'Associazione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio finanziario annuale. Inoltre trasmetteranno entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo economico e programmatico dell'attività che verrà svolta nell'anno successivo. Per ogni sezione viene stabilita una quota annuale per la gestione dell'attività.

Ad ogni sezione è preposto un coordinatore eletto dalla comunità dei soci e dalle persone interessate alle attività dell'Associazione.

Al coordinatore può essere assegnata una delega scritta, da parte del Presidente per atti specifici e riportati esplicitamente nella delega stessa, a rappresentare l'Associazione nelle varie attività statutarie e sedi ad esclusione della rappresentanza in giudizio, la quale rimane al Presidente o Vice Presidente o suo delegato.

La stessa delega può essere rilasciata ad un socio con gli stessi criteri da parte del Presidente. In tale caso il coordinatore ne deve essere informato con apposita comunicazione.

E' facoltà del coordinatore avvalersi di possibili vice sul territorio senza diritto di rappresentanza dell'Associazione.

I coordinatori eletti nelle sezioni locali possono in ogni momento rinunciare all'incarico o essere rimossi. L'incarico di coordinatore di uno o più sezioni locali è liberamente e volontariamente accettato ed è prestato gratuitamente.

Il coordinatore, anche su proposta del Presidente, può essere nominato dall'Assemblea come membro del Consiglio Direttivo come da articolo 11.

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea generale degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori
- l'Organo di Controllo
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni dell'Associazione. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci che non siano in mora nei versamenti delle quote associative.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega da un altro socio. Ogni socio può rappresentare altri soci per un numero non superiore a tre, o cinque se gli associati sono > 500.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, per provvedere ai seguenti adempimenti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il revisore dei conti;
- elegge l'organo di controllo;
- elegge il collegio dei probiviri;
- delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- propone l'aggiornamento dell'allegato allo Statuto;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;

- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea straordinaria

- delibera sulle modifiche al presente Statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'Associazione

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente e/o dal Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci o da almeno la metà dei Consiglieri.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente e/o dal Vice Presidente, in qualsiasi luogo, e forma (video-conferenza e collegamenti telematici che non prevedono la presenza fisica, in questo caso le modalità di voto sono comunicate nella convocazione assembleare), mediante comunicazione inviata ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con un preavviso di almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso deve essere stabilita la seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, compresi quelli muniti di delega
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria validamente delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno dei componenti maggiorenni dell'Associazione), compresi quelli muniti di delega
- in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci maggiorenni intervenuti (metà più uno), compresi quelli muniti di delega;
- Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, comprese quelle per l'eventuale scioglimento dell'Associazione sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti, compresi quelli muniti di delega.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i componenti eletti dall'Assemblea il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. In caso di morte o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio nomina il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e/o dal Vice Presidente in qualsiasi luogo, ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica con un minimo di tre.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Esso potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di 3 esercizi sociali e possono essere riconfermate.

In Consiglio Direttivo predispone entro il 30 giugno dell'anno successivo il rendiconto finanziario ed

economico della gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo controlla le "Sezioni Locali", dovendo in particolare proporre all'Assemblea ordinaria l'inserimento e/o la formazione delle nuove sezioni, delimitarne il territorio di attività, vigilare sul suo funzionamento organizzativo e contabile e prendere atto dell'eventuale scioglimento, proponendo anche l'aggiornamento dell'allegato al presente statuto. Propone inoltre i regolamenti interni che disciplinano il funzionamento associativo delle sezioni locali regionali e altre.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Rappresenta l'Associazione ed i soci di fronte all'Autorità, ai terzi e in giudizio, ha la firma sociale, presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti i contratti e gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedure agli incassi e ai pagamenti.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti tra i membri del Consiglio con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti e decadono con la decadenza del Consiglio.

Le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vice-Presidente in caso di sua assenza e/o impossibilità. Il Presidente decade per impossibilità e/o assenza superiore ai 3 mesi.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire la funzione di Tesoriere. Al Presidente può essere autorizzata una libertà finanziaria di prima liquidità da parte del Consiglio Direttivo per spese di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 – REVISORE DEI CONTI

La contabilità dell'Associazione è assoggettata al controllo effettuato dal Revisore dei Conti, iscritto in un albo professionale in materia economico/finanziaria. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea ordinaria con le forme, i termini e le modalità di cui al precedente art. 10. Tale figura può essere scelta anche tra non soci nel caso non si riesca ad identificare tra gli associati la figura richiesta.

Il Revisore dei Conti è al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 13 bis – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è monocratico e viene nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può in qualsiasi momento procedere ad atti di

7



ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore.

Articolo 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge il collegio dei probiviri formato da tre membri, più un quarto come sostituto nel caso uno dei probiviri sia egli stesso sotto giudizio. I probiviri per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento di un'istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri risponde direttamente all'Assemblea degli aventi diritto

Articolo 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente e/o Vice Presidente, verbalizza le decisioni delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio nell'espletamento delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'Amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la corrispondenza, la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, del libro dei soci e dei volontari ed in generale dei libri obbligatori ai sensi del successivo art. 17 nonché della documentazione in generale.

Articoli 16 – TESORIERE

Il Tesoriere, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e la registrazione della contabilità, provvede all'incasso delle entrate, alla riscossione delle quote associative, alla erogazione delle uscite e predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene i seguenti libri, che possono essere esaminati dai soci e volontari con richiesta scritta al Presidente:

- il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il registro dei verbali delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali dei Revisori dei conti, a cura dello stesso organo;
- il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri, a cura dello stesso organo;

- il libro delle entrate e delle uscite annuali, con allegati i bilanci approvati.

Articolo 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria, convocata ai sensi dell'art. 10, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale annuale. L'Assemblea delibera con le modalità di cui all'art. 10.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 19 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o residui di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 20 – SCIOGLIMENTO

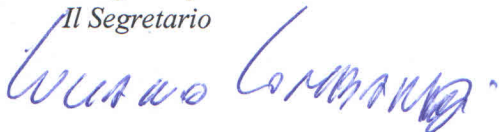
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

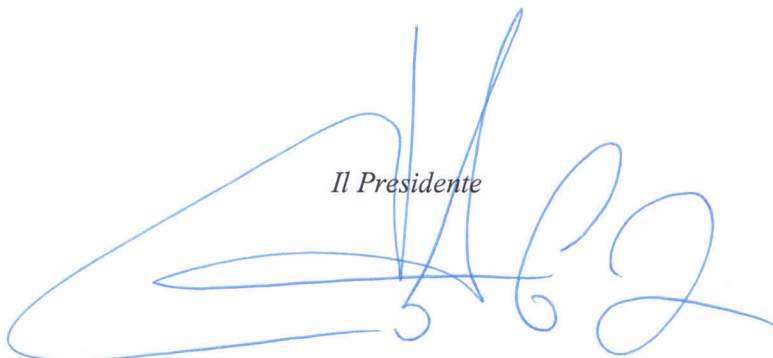
ART. 21 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in quanto compatibile, dal Codice civile.

*All'originale firmato
Il Segretario*



Il Presidente



Allegato allo Statuto dell'Associazione Sahaja Yoga Italia APS

Le attività indicate nella premessa dello Statuto sono state svolte e continuano ad essere svolte in tutta Italia da numerose persone che seguono questa disciplina. Alcune di queste persone appartengono ad una specifica associazione, altre no ma svolgono comunque attività di insegnamento e diffusione delle tecniche di Sahaja Yoga. Esistono svariate Associazioni regionali denominate "Sahaja Yoga" molte delle quali stanno confluendo, o intendono confluire, in Sahaja Yoga Italia APS. Allo stato attuale le Regioni nelle quali sono attivi corsi di insegnamento e diffusione della tecnica di meditazione Sahaja Yoga sono:

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

In ciascuna di queste regioni, a nome di "Sahaja Yoga", sono state svolte, dagli anni 80 in poi, numerosissime attività nei più disparati contesti sociali (sale di riunione, carceri, ospedali, case di accoglienza per minori, per rifugiati, scuole, ecc...) . Ad oggi queste attività vengono e verranno sempre più raccolte ed integrate all'interno di Sahaja Yoga Italia APS.

